

COMUNE DI SOSTEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO DI **POLIZIA MORTUARIA**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Modificato con deliberazione C.C. n. 35 del 23/12/2024

Modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 22/12/2025

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III - Feretri

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)
- Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

Capo IV - Trasporti funebri

- Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 - Trasporti funebri
- Art. 14 - Orario dei trasporti
- Art. 15 - Norme generali per i trasporti
- Art. 16 - Riti religiosi
- Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività
- Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

TITOLO II - CIMITERI

Capo I - Cimiteri

- Art. 24 - Elenco cimiteri
- Art. 25 - Disposizioni generali Vigilanza
- Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II - Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

- Art. 28 - Disposizioni generali
- Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale

Capo III - Inumazione e tumulazione

- Art. 30 - Inumazione
- Art. 31 - Cippo
- Art. 32 - Tumulazione
- Art. 33 - Deposito provvisorio

Capo IV - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 36 - Esumazione straordinaria
- Art. 37 - Estumulazioni
- Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 39 - Raccolta delle ossa
- Art. 40 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare
- Art. 41 - Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

Art. 42 - Crematorio

Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 44 - Urne cinerarie

Art. 45 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie

Capo VI - Polizia dei cimiteri

Art. 46 - Orario

Art. 47 - Disciplina dell'ingresso

Art. 48 - Divieti speciali

Art. 49 - Riti funebri

Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 51 - Fiori e piante ornamentali

Art. 52 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 53 - Sepolture private

Art. 54 - Durata delle concessioni

Art. 55 - Modalità di concessione

Art. 56 - Uso delle sepolture private

Art. 57 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Art. 58 - Costruzione dell'opera - Termini

Capo II - Divisione, subentri, rinunce

Art. 59 - Divisione, Subentri

~~Art. 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua~~

Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata sino ad anni 99 o perpetua

Capo III - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 64 - Revoca

Art. 65 - Decadenza

Art. 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 67 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 68 - Accesso al cimitero

Art. 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 72 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 73 - Orario di lavoro

Art. 74 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 75 - Vigilanza

Art. 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II - Imprese pompe funebri

Art. 77 - Funzioni - Licenza

Art. 78 - Obblighi e Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Art. 79 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 80 - Mappa

Art. 81 - Annotazioni in mappa

Art. 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 83 - Schedario dei defunti

Art. 84 - Scadenzario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Art. 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 86 - Cautele

Art. 87 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art. 88 - Concessioni pregresse

Art. 89 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 90 - Tariffe

Art. 91 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle leggi regionali in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 87.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

Articolo 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate e il trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 13;
- e) l'inumazione in campo comune nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano decedute nel comune o siano in esso residenti al momento del decesso;
- f) le esumazioni e le estumulazioni, nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e nel caso in cui sia espressamente previsto nell'atto di concessione che tale l'onere è a carico del gestore del cimitero;
- g) la cremazione, nei casi indicati al precedente punto e);
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. mod. e int.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III Feretri

Articolo 7 - Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

In tali casi il personale delle imprese funebri è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 8 - Verifica e chiusura feretri (*)

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L..

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate, con apposita convenzione, dall'A.S.L. alle imprese di pompe funebri che agiscono in veste di incaricati di pubblico servizio.

(*) In alcune Regioni le funzioni di cui al presente articolo sono affidate all'incaricato al trasporto, che pertanto assume la veste di incaricato di pubblico servizio.

Articolo 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato.

La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 8.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della

doppia cassa in metallo, questa dovrà essere collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).

Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune e siano in esso residenti al momento del decesso

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 11 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV

Trasporti funebri

Articolo 12 - Modalità del trasporto e percorso (*)

I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.

Il competente organo dell' A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

(*) In alcune Regioni la funzione di controllo sui trasporti funebri compete al Comune, che si avvale dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 13 - Trasporti funebri (*)

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

- a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali almeno uno dei seguenti: il trasporto con autotunebre che consenta la visione del feretro, il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;
- b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

I trasporti funebri a pagamento possono essere effettuati dal Comune e dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

Il recupero e il trasporto delle salme accidentate e il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

I trasporti funebri gratuiti, a carico del Comune, sono esercitati nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000 o con affidamento a terzi.

E' facoltà del Comune fissare la misura massima delle tariffe vigenti sul proprio territorio da applicarsi da parte degli esercenti l'attività funebre.

Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo art. 90.

(*) in alcune Regioni i trasporti possono essere eseguiti solo dagli esercenti l'attività funebre autorizzati.

Articolo 14 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Articolo 15 - Norme generali per i trasporti (*)

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.

Spetta al Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dettare le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. Ogni trasporto di cadavere deve essere autorizzato dal responsabile di servizio del comune di decesso. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

(*) in alcune Regioni trova specifica disciplina il trasporto di salma "a cassa aperta", autorizzato dal medico, previa distinzione tra "salma" e "cadavere" introdotta dalle stesse normative regionali.

Articolo 16 - Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 17 - Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata in osservanza delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 18 del presente regolamento.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero (*)

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

(*) si veda la nota all'articolo 15.

Articolo 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Articolo 22 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

Articolo 23 - Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

CIMITERI

Capo I

Cimiteri

Articolo 24 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

l) comunali

- a) SOSTEGNO - CAPOLUOGO
- b) FRAZIONE CASA DEL BOSCO
- c) FRAZIONE ASEI

Articolo 25 - Disposizioni generali Vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 26 - Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

La sepoltura in tali aree avviene a seguito di specifica richiesta degli aventi titolo, come individuati nell'atto che istituisce i suddetti reparti speciali.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 2° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 2° comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.

Capo II

Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 28 - Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 29.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 29 - Piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell' A.S.L. ed ARPA.

Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
- e) cellette ossario;

f) ossario comune;

g) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

(1) Per i comuni superiori a 5.000 abitanti (art. 14 c. 2 D.P.R. n. 285/1990).

Capo III

Inumazione e tumulazione

Articolo 30 - Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 31 - Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 32 - Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 33 - Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 6 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 12 mesi.

Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 34 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 36 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell' A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall' A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

Articolo 37 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 39 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 40 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 3 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 41 - Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

Cremazione

Articolo 42 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione (*)

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

(*) Nelle Regioni che hanno dato attuazione alla legge 130/2001 in materia di cremazione, la competenza è attribuita all'Ufficiale di Stato Civile. La procedura da seguire sarà quella prevista dall'art. 3 della stessa legge.

Articolo 44 - Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 45 - Dispersione delle ceneri e affidamento familiare delle urne cinerarie (*)

1) La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in base alle leggi regionali vigenti.

La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità eventualmente ammesse e disciplinate dalla normativa regionale. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
- d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;

- b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purchè fuori dai centri abitati;
- c) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata. La dispersione nell'apposita area cimiteriale può essere eseguita unicamente dal personale cimiteriale e potrà avvenire mediante: aspersione superficiale.

La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

2) L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso (*oppure del Comune in cui verrà conservata l'urna, a seconda di quanto previsto nella normativa regionale*).

L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

Dalla richiesta dovranno risultare:

- a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
- b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;
- c) l'impegno da parte dell'affidatario:
 - 1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
 - 2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
 - 3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili) idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione.

Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel d.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.

La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Presso il servizio di Polizia Mortuaria è istituito un apposito registro contenente le generalità del defunto e dell'affidatario dell'urna, l'indirizzo del luogo di conservazione e le successive eventuali variazioni.

(*) Le singole Regioni hanno diversamente disciplinato sia la materia della dispersione delle ceneri che l'affidamento dell'urna cineraria. E' indispensabile quindi il riscontro con la normativa regionale vigente.
La dispersione delle ceneri è consentita solo nelle Regioni che hanno disciplinato tale forma di sepoltura.

Capo VI

Polizia dei cimiteri

Articolo 46 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 47 - Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 48 - Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 49 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 51 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 52 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III

CONCESSIONI

Capo I

Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 53 - Sepolture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto - tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 54 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.

È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 55 - Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione dei loculi, di durata pari a 30 anni può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:

- a) di età superiore a 18 anni, che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado;
- b) di età superiore a 18 anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3° grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.

La concessione delle cellette di durata pari a 30 anni, oltre ai casi di cui al 1° comma del presente articolo, può essere concessa a persone viventi che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che siano residenti nel Comune di Sostegno.

L'assegnazione, di norma, viene effettuata d'ufficio, in considerazione della disponibilità al momento della

richiesta di concessione. La durata della concessione decorre dal momento della stipula del contratto e alla scadenza potrà essere rinnovata. Gli ossari sono costruiti per una o due cassette ossario ma possono accogliere anche le urne cinerarie (ai fini della concessione una cassetta ossario è equiparata a due urne cinerarie).

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui 4° comma, lettera b) dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 56 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 55 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- il coniuge;
- i generi e le nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con

apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di terza fila partendo dal basso.

Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto, rapportata agli anni di concessione provvisoria. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 60, nel caso di traslazione dalla tomba prima della scadenza della concessione provvisoria, ai congiunti che ne faranno richiesta verrà rimborsata una somma rapportata agli anni di residua durata della concessione non usufruita.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 57 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

La cura e la manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.

Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone di cui al 2° comma, il

Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al suddetto canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'esenzione dal pagamento per parte o per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 58 - Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 59 - Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per

aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

~~Articolo 60 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua~~

~~Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.~~

~~In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:~~

- ~~— al 90% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura non sia stata occupata da salma;~~
- ~~— all'80% della tariffa in vigore entro tre mesi dalla concessione, nel caso in cui la sepoltura sia stata occupata da salma;~~
- ~~— al 50% della tariffa in vigore tra il quarto mese ed il terzo anno dalla concessione;~~
- ~~— al 30% della tariffa in vigore tra il quarto e il decimo anno dalla concessione;~~
- ~~— al 20% della tariffa in vigore tra il decimo anno dalla concessione ed il venticinquesimo anno dalla concessione.~~

~~Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il venticinquesimo anno dalla concessione.~~

~~In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la riconcessione del manufatto in vigore al momento della rinuncia.~~

~~La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.~~

Articolo 61 - Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
 - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata sino ad anni 99 o perpetua

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 53, a condizione che, a cura e spese dei rinuncianti; i manufatti siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti

La rinuncia da parte del contitolare, se a favore di uno o di tutti i contitolari della stessa tomba, costituisce accrescimento e non cessione.

La rinuncia deve risultare da atto pubblico che va trasmesso al Comune.

Tuttavia essa è implicita qualora un contitolare non partecipi alle spese di manutenzione.

La rinuncia determina la restituzione del manufatto all'Amministrazione Comunale.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, previa relazione a cura dell'Ufficio Tecnico che ne accerti un buono stato manutentivo:

- per concessioni sino a 99 anni in misura pari a 1/3 della tariffa vigente al momento della richiesta di retrocessione calcolata limitatamente di anni interi residuali e non fruiti;
- per concessioni perpetue, il concessionario potrà optare, in accordo con l'Amministrazione per:
 - a) un rimborso in misura pari al 2/3 della tariffa vigente
 - b) mutamento del rapporto concessorio – novazione ossia la trasformazione di una concessione a tempo determinato della durata di anni 30 (trenta).
- Nel caso in cui i manufatti versino in stato di incuria o abbandono (es mancato decoro, pericolo pubblico, pulizia) si attiva la procedura di decadenza di cui all'art. _____ della concessione cimiteriale e nessun rimborso è dovuto.

Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 62.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

In caso di mancata accettazione delle condizioni dettate dal presente articolo, il manufatto resterà in disponibilità del concessionario stesso.

Le concessioni su cui è stata fatta espressa rinuncia saranno assegnate a nuovi concessionari.

Capo III

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 64 - Revoca

~~Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.~~

Per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n. 803/1975, l'esercizio del potere di revoca è ancorato a due presupposti in conformità all'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 :

- superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione;
- grave insufficienza del cimitero e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o ad una nuova costruzione,

La revoca della concessione non dà diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito .

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Le spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale che provvederà al collocamento dei resti in apposite cellette ossario libere presso il Cimitero di Sostegno

Articolo 65 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "n" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Le ipotesi di decadenza si applicano anche ai concessionari di tombe perpetue.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

La decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito .

Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 67 - Estinzione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

Imprese e lavori privati

Articolo 68 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile

dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 68, a garanzia della

corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 72 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 73 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei

materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 75 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 69 e 70.

Articolo 76 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Capo II

Imprese pompe funebri (*)

Articolo 77 - Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di almeno un'autofunebre e di una rimessa rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con l'utenza.

E' fatto divieto a soggetti diversi dall'impresa funebre di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri.

(*) in alcune Regioni l'esercizio dell'attività funebre è stato disciplinato con norme specifiche, cui occorre far riferimento puntuale.

Articolo 78 - Obblighi e Divieti

Le imprese di pompe funebri devono attenersi alla disciplina delle libere contrattazioni e all'osservanza del presente Regolamento.

L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. E' fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 79 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 80 - Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 81 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 82 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 83 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Articolo 84 - Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 85 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Le disposizioni di cui all'art. 57 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adempimenti di cui all'art. 59 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 86 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. , s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 87 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 88 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 89 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 90 - Tariffe

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale.

Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 91 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).

Si fa inoltre rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

Le principali leggi Regionali

- legge regionale n. **14** del **28-04-2009** regione **Basilicata**
regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione
- legge regionale n. **12** del **24-11-2001** regione **Campania**
disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie
- legge regionale n. **20** del **09-10-2006** regione **Campania**
regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione
- legge regionale n. **19** del **29-07-2004** regione **Emilia-Romagna**
disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria
- legge regionale n. **11** del **13-10-2008** regione **Friuli-Venezia Giulia**
disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione
- legge regionale n. **24** del **04-07-2007** regione **Liguria**
disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri
- legge regionale n. **4** del **11-03-2008** regione **Liguria**
modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

- legge regionale n. **34** del **06-08-2009** regione **Liguria**
modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

- legge regionale n. **22** del **18-11-2003** regione **Lombardia**
norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

- legge regionale n. **3** del **01-02-2005** regione **Marche**
norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali

- legge regionale n. **33** del **09-12-2003** regione **Piemonte**
disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

- legge regionale n. **20** del **31-10-2007** regione **Piemonte**
disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

- legge regionale n. **34** del **15-12-2008** regione **Puglia**
norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri

- legge provinciale n. **7** del **20-06-2008** regione **Trento (prov.)**
disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale

- legge regionale n. **29** del **31-05-2004** regione **Toscana**
affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

- legge regionale n. **18** del **04-04-2007** regione **Toscana**
disciplina del trasporto di salme e di cadaveri

- legge regionale n. **12** del **21-07-2004** regione **Umbria**
norme in materia di cremazione, dispersione delle ceneri e servizi cimiteriali

- legge regionale n. **37** del **23-12-2004** regione **Valle d'Aosta**
disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione

- legge regionale n. **24** del **25-09-2009** regione **Veneto**
istituzione del registro comunale per la cremazione

.....

.....

.....

.....